

INDICE SANZIONI ai sensi della Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" e ai sensi del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 529 "Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza".		violazione
foglio 1 da pagina 2	art. 33 lett. a), b), d) e), f), f bis)	art. 12 comma 3; art. 14 comma 4; art. 15; art. 26; art. 27 comma 5; art. 27 comma 6; art. 5 comma 1 lett.b); art. 5 comma 1 lett.c); art. 5 comma 1 lett.e); art. 5 comma 1 lett.f); art. 5 comma 1 lett.g bis); art. 5 comma 1 lett.g ter); art. 21 comma 3; art. 4 comma 3; art. 4 comma 4; art.5 comma 1 lett.a); art. 5 comma 1 lett.d); art. 5 comma 1 lett. g); art. 16 comma 6; art.18; art. 13 comma 6; art 3 comma 1 bis); art. 13 comma 1;
foglio 2 da pagina 7	art. 33 lett. c) Ricovero adeguato alla specie	art. 4 comma 2 lett.a)
foglio 3 da pagina 11	art. 33 lett. c) Cibo e acqua	art. 4 comma 2 lett.b)
foglio 4 da pagina 13	art. 33 lett. c) Benessere fisico ed etologico e cure sanitarie	art. 4 comma 2 lett.c)
foglio 5 da pagina 16	art. 33 lett. c) Esercizio fisico adeguato alla specie	art. 4 comma 2 lett.e)
foglio 6 da pagina 17	art. 33 lett. c) Impedire la fuga in relazione alla specie e obbligo uso guinzaglio e museruola	art. 4 comma 2 lett.f)
foglio 7 da pagina 18	art. 33 lett. c) Adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni	art. 4 comma 2 lett.g)
foglio 8 da pagina 19	art. 33 lett. c) Trasportare l'animale in modo adeguato alla specie	art. 4 comma 2 lett.i)
foglio 9 da pagina 21	Vendita di esemplari di razza senza il certificato genealogico (pedigree). Art. 14 della L.R. 17 gennaio 1984 n. 1	Art.5 comma 3 del D.lgs 529/1992

	Violazione/divieto				Norma sanzionatoria					Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note			
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.			Reato	minimo/massimo	mis.ridotta
1	L.R. 20/2012	12	3		Manuale operativo approvato con DGR 2029/2013	Mancato inserimento da parte del gestore del canile convenzionato della fotografia del cane ricoverato ed eventuali informazioni sull'applicativo della Regione "Adotta un amico" entro 30 giorni dal ricovero.	Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale sono inseriti nella rubrica " Adotta un amico ", secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.	L.R. 20/2012	33	1	a		100-600	200,00	Comune	
2	L.R. 20/2012	14	4		L.R. 20/2012	Mancata registrazione da parte di Educatori, addestratori, istruttori e abilitatori di animali a qualunque titolo, circa la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali sul registro che va vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.	Educatori, addestratori, istruttori e abilitatori di animali a qualunque titolo, registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di cui al comma 1; il registro è vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.	L.R. 20/2012	33	1	a		100-600	200,00	Comune	
3	L.R. 20/2012	15			Manuale operativo approvato con DGR 2029/2013	Mancata dotazione del registro di carico e scarico per le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione (negozi di vendita animali, pensioni per animali, attività di allevamento), a esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento secondo le modalità previste dalla DGR 2029/2013.	Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 20/12 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, della L.R. 20/12. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.	L.R. 20/2012	33	1	b		100-600	200,00	Comune	

	Violazione/divieto				Norma sanzionatoria					Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note			
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.			Reato	minimo/massimo	mis.ridotta
4	L.R. 20/2012	26			L.R. 20/2012	<p>Mancata registrazione all'anagrafe canina</p> <p>a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;</p> <p>b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.</p> <p>Mancata denuncia al comune di residenza da parte del detentore del cane già registrato alla BDR:</p> <p>a) dello smarrimento del cane entro cinque giorni;</p> <p>b) della sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro cinque giorni;</p> <p>c) della cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;</p> <p>d) della morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;</p> <p>e) della variazione di residenza entro trenta giorni;</p> <p>f) del ricovero dell'animale presso strutture pubbliche o private entro dieci giorni.</p>	<p>Alla registrazione si provvede:</p> <p>a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;</p> <p>b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.</p> <p>Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza:</p> <p>a) lo smarrimento del cane entro cinque giorni;</p> <p>b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro cinque giorni;</p> <p>c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;</p> <p>d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell'animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;</p> <p>e) la variazione di residenza entro trenta giorni;</p> <p>f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, entro dieci giorni.</p>	L.R. 20/2012	33	1	b		100-600	200,00	Comune	
5	L.R. 20/2012	27	5		L.R. 20/2012	<p>Mancata comunicazione al comune da parte del medico veterinario che nell'esercizio dell'attività professionale accerti che l'animale sia sprovvisto del codice di identificazione. Mancata identificazione e registrazione alla BDR dell'animale da parte del medico veterinario a ciò autorizzato.</p>	<p>I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale</p>	L.R. 20/2012	33	1	b		100-600	200,00	Comune	

	Violazione/divieto					Norma sanzionatoria					Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note		
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	Reato			minimo/massimo	mis.ridotta
6	L.R. 20/2012	27	6		L.R. 20/2012	Mancata esposizione da parte dei veterinari liberi professionisti nei locali dove esercitano l'attività professionale di tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani dell'iscrizione all'anagrafe canina e delle denunce obbligatorie e delle relative disposizioni sanzionatorie previste dalla LR 20/2012	I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33 della L.R. 20/12.	L.R. 20/2012	33	1	b		100-600	200,00	Comune	
7	L.R. 20/2012	5	1	b	L.R. 20/2012	Utilizzo di animali nella pratica dell'accattonaggio	È vietato utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio	L.R. 20/2012	33	1	d		100-600	200,00	Comune	
8	L.R. 20/2012	5	1	c	L.R. 20/2012	Vendita di animali a minorenni	È vietato vendere animali a minorenni	L.R. 20/2012	33	1	d		100-600	200,00	Comune	
9	L.R. 20/2012	5	1	e	L.R. 20/2012	Detenzione di animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria o da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.	E' vietato detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;	L.R. 20/2012	33	1	d	EVENTUALE Art. 727 c.p.Comma 2 (Abbandono di animali). Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze	100-600	200,00	Comune	v. art. 727 c.p. co. 2 (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze)
10	L.R. 20/2012	5	1	f	L.R. 20/2012	Detenzione di animali da parte di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi	E' vietato detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi	L.R. 20/2012	33	1	d		100-600	200,00	Comune	
11	L.R. 20/2012	5	1	g bis)	L.R. 20/2012	Dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli.	E' vietato il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli	L.R. 20/2012	33	1	d		100-600	200,00	Comune	
12	L.R. 20/2012	5	1	g ter)	L.R. 20/2012	Detenzione di cani legati a catena fissa.	E' vietato detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.	L.R. 20/2012	33	1	d		100-600	200,00	Comune	
13	L.R. 20/2012	21	3		L.R. 20/2012	Mancata rimozione delle deiezioni dei cani	I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.	L.R. 20/2012	33	1	d		100-600	200,00	Comune	Esenzione non vedenti e particolari categorie di persone

	Violazione/divieto					Norma sanzionatoria					Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note		
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	Reato			minimo/massimo	mis.ridotta
14	L.R. 20/2012	4	3		L.R. 20/2012	Allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età	Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.	L.R. 20/2012	33	1	e	EVENTUALE Art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di animali).			Procura della Repubblica	salvo eventuali necessità certificate dal veterinario confisca
15	L.R. 20/2012	4	4		L.R. 20/2012	Soppressione di animali	Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma della L.R. 20/12 possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.	L.R. 20/2012	33	1	e	Art. 544-bis.c.p. (uccisione di animali).			Procura della Repubblica	
17	L.R. 20/2012	5	1	a	L.R. 20/2012	Abbandono di animali d'affezione	È vietato abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;	L.R. 20/2012	33	1	e	Art.727 c.p. commi 1 e 2 (Abbandono di animali)			Procura della Repubblica	
17	L.R. 20/2012	5	1	d	L.R. 20/2012	Combattimenti di animali: A) promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica; B) allevamento o addestramento di animali per destinarli sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla partecipazione ai combattimenti; C) organizzare o effettuare scommesse. Commette reato anche il detentore degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni se consenziente.	E' vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali	L.R. 20/2012	33	1	e	Art. 544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali).			Procura della Repubblica	non è sanzionabile il semplice "assistere" ai combattimenti o confisca
18	L.R. 20/2012	5	1	g	L.R. 20/2012	A) Commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione (art. 5, co. 4, L. 281/1991); B) organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali	E' vietato cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli	L.R. 20/2012 A) Legge 281/1991	33 A) 5	1 A) 4	e	B) Art. 544-quater. c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati).	2,582,28-5164,57		Ministero della Salute per violazioni legge 281/1991 Procura della Repubblica per art. 544- quater c.p.	confisca
19	L.R. 20/2012	16	6		L.R. 20/2012	Soppressione di animali	Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanassici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.	L.R. 20/2012	33	1	e	Art. 544-bis.c.p. (uccisione di animali).			Procura della Repubblica	
20	L.R. 20/2012	18			L.R. 20/2012	A) Omissione di soccorso in caso di incidente della strada da parte di chi lo ha provocato; B) omissione di soccorso da parte di chi sia stato coinvolto nell'incidente	Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.	L.R. 20/2012 D.lgs 285/1992	33 189	1 9bis	e /		Art. 189, comma 9bis CdS A) 413 - 1656; B) 83 - 331		Prefettura	solo in caso si incidente stradale; diversamente non ci sono sanzioni

	Violazione/divieto					Norma sanzionatoria					Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note		
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	Reato			minimo/massimo	mis.ridotta
21	L.R. 20/2012	13	6		L.R. 20/2012	A) Importazione, detenzione, messa in vendita di cani importati di età inferiore ai tre mesi; B) Importazione, detenzione, messa in vendita di cani importati senza il rispetto del Protocollo vaccinale	È vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.	L.R. 20/2012 Legge 201/2010	33 5	1 commi 1, 2,3,4	f /	Legge 201/2010 Art. 4. (Traffico illecito di animali da compagnia).	Legge 201/2010 Art. 5, co. 1: 100 - 1.000 per ogni animale introdotto; Art. 5, co. 2: 500 1.000 per ogni animale introdotto		Ministero salute/regioni/ Procura della Repubblica	verificare se trattasi di art. 4 (traffico illecito=reato) o art. 5 (introduzione illecita=sanz. Amm.)
22	L.R. 20/2012	3	1	bis	L.R. 20/2012	Mancata autorizzazione da parte del Comune per la concessione di suolo pubblico per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti	La richiesta di concessione di suolo pubblico per pubblico spettacolo, ivi compresa l'attività circense e le mostre viaggianti, è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, previa verifica del rispetto di adeguate condizioni di tutela degli animali stabilite dalla Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dalle linee guida CITES e in base a quanto previsto dalla legge 150/1992	L.R. 20/2012	33	1	f bis)		1500-9000	3.000,00	Comune	
23	L.R. 20/2012	13	1		L.R. 20/2012	Mancanza di nulla osta per attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e per le attività di commercio di animali di affezione	Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954	L.R. 20/2012	33	1	f bis)		1500-9000	3.000,00	Comune	

	Ricovero adeguato alla specie						Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	legge	art.	co.	lett.	nimo/massim	mis.ridotta		
1	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 1, lett. c)	CANI (PRIVATI) : mancato rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche del recinto Per i cani custoditi in ambiente domestico in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati quindici . Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati sei. L'altezza del recinto e le caratteristiche costruttive devono impedire la fuga del cane. Questi requisiti sono validi sia se per recinto si tratti di un "box", sia che corrisponda all'intero "cortile" a disposizione del cane. Nel recinto, opportunamente inclinato per il drenaggio, non ci devono essere ristagni di liquidi; il recinto deve essere adeguato alla taglia del cane, permettendogli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentata almeno in una sua parte in materiale non assorbente (es: piastrelle, cemento), antisdrucciolo. Una parte del recinto deve essere dotato di copertura . Il recinto deve essere riparato dai venti dominanti ed avere un ricovero (cuccia) dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane , al fine di garantire un adeguato confort e riparo dalle intemperie e deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte dotata di copertura e più riparata.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattament o
2	L.R. 20/2012	4	2	e	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 1, lett. b), numero 5)	CANI (PRIVATI) : detenzione in terrazze/balconi/cantine/rimesse e/gabbie/trasportini I cani non devono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattament o
3	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 3, numero 5)	CANI (NEGOZI) : mancato rispetto dei recinti/box Per quanto attiene ai cani detenuti in negozi che commercializzano animali d'affezione le dimensioni dei recinti/box devono essere tali, riferiti alla taglia degli animali, da permettere adeguato movimento e comunque non inferiori alle misure indicate nella tabella a pag. 15 del regolamento	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattament o
4	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 2, numeri 1) e 5)	GATTI (PRIVATI) : detenzione in terrazze/balconi /gabbie/trasportini I gatti non devono essere tenuti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere come ad esempio gabbie o in condizioni che ne determinino sofferenza e maltrattamento.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattament o
5	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 4, numero 5)	GATTI (NEGOZI- PENSIONE- ALLEVAMENTO- ESPOSIZIONE) : mancato rispetto delle dimensioni dei box/recinti a) gatti nei negozi : in recinti chiusi superiormente, con superficie minima per gatta a prole di mq 2, dove ci sia spazio per la cassetta igienica da un lato e per la ciotola dell'acqua e del cibo dall'altro lato. b) gatti in pensione : devono essere utilizzate gabbie di almeno 2mq di base per 2,50 m di altezza, per permettere anche il movimento in verticale, con diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente chiuso dove nascondersi. c) gatti di allevamento : uno spazio di almeno 10 mq, con più ripiani dove identificare aree di riposo e di isolamento, arricchimenti ambientali. In ogni caso, ogni gatto adulto deve avere a disposizione almeno 1 metro quadrato. d) gatti in esposizione misure minime delle gabbie da esposizione per il gatto m. 0,65 x m. 0,65 x m. 0,65.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattament o

	Ricovero adeguato alla specie						Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note	
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	legge	art.	co.	lett.	nimo/massim	mis.ridotta			
6	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo I, punto 2, TABELLA 1	MAMMIFERI DIVERSI DAI CANI E GATTI mancato rispetto dimensioni delle gabbie e dei recinti)	Per FURETTI, CONIGLIO NANO, CAVIA, CRICETO, GERBILLO, CINCILLA', TOPO DOMESTICO, RATTO DOMESTICO , DEGU, SCOIATTOLO STRIATO,CANE DELLA PRATERIA, MAIALINI NANI VIETNAMITI ,CAPRETTE TIBETANE si fa richiamo per gli specifici parametri di detenzione alla tabella a pag 19 del regolamento.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattament o
7	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo II, punti 1 e 2	UCCELLI (PRIVATI E ALLEVAMENTO) mancato rispetto dimensioni delle gabbie e delle voliere	<p>Dimensioni delle gabbie e delle voliere per la detenzione e l'allevamento di uccelli appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (esclusi i rapaci e uccelli zootecnici allevati a fini ornamentali).</p> <p>a) Uccelli di taglia piccola (sino a 15 cm di lunghezza testa-coda) 1) Gabbia da riproduzione: misure minime cm 55x28x 32di altezza con 2 posatoi,;capienza massima 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento. 2) Gabbia da svezzamento e riposo: misure minime e posatoi come quelle da riproduzione. Capienza massima 4 soggetti.; 3) Voliera: misure minime 120 x 42 X 40 cm di altezza con 4 posatoi. Capienza massima 16 soggetti.</p> <p>b) Uccelli di taglia media (da 16 a 25 cm di lunghezza testa-coda) 1) Gabbia da riproduzione: misure minime cm 60 x 31 x 35 di altezza con 2 posatoi, capienza massima 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento. 2) Gabbia da svezzamento e riposo: misure minime e posatoi come quelle da riproduzione, capienza massima 4 soggetti. 3) Voliera: misure minime 120 x 42 X 40 cm di altezza con 4 posatoi, capienza massima 12 soggetti.</p> <p>c) Uccelli di taglia grande (>25 cm di lunghezza testa-coda): le dimensioni minime consentite per la detenzione e l'allevamento degli uccelli di taglia grande si ricavano dal prodotto della misura dell'apertura alare (definita come la distanza tra le due punte delle ali in posizione estesa) per delle costanti come segue: 1) Uno o due soggetti adulti con eventuale prole fino allo svezzamento: - Lunghezza gabbia = 4 volte l'apertura alare - Larghezza gabbia = 2 volte l'apertura alare - Altezza gabbia = 2 volte l'apertura alare 2) Pappagalli e uccelli arrampicatori: le costanti di altezza e lunghezza si invertono e quindi: Lunghezza =2 volte l'apertura alare; Altezza = 4 volte l'apertura alare; Larghezza invariata. 3) Soggetti in più e proporzioni diverse delle gabbie: per ogni soggetto in più le dimensioni devono essere aumentate del 20%. Sono consentite gabbie con proporzioni diverse che garantiscano tuttavia lo stesso spazio interno in termini di volume, nel rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche delle specie da ospitare. d) Pappagalli che escono dalla gabbia: esclusivamente nell'ipotesi comprovata in cui il detentore faccia uscire quotidianamente per un periodo di almeno 3 ore, anche non consecutive, il pappagallo dalla gabbia, quest'ultima potrà avere dimensioni inferiori . Una discriminante per l'applicazione della deroga da parte degli organi preposti alla vigilanza sarà data dalla palese domesticità e abitudine al contatto con il detentore di questi pappagalli. e) Uccelli da richiamo: gli uccelli utilizzati per la caccia al capanno di cui alla L. 157/92 possono essere tenuti in gabbie di cubatura inferiore rispetto alle prescrizioni di cui al punto a), b) e c), nel periodo di utilizzo ai fini venatori. Al termine di tale periodo, gli uccelli dovranno essere trasferiti in gabbie o voliere nel rispetto dei requisiti per la detenzione non commerciale di uccelli previsti da questo regolamento.</p>	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattament o

	Ricovero adeguato alla specie						Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note	
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	legge	art.	co.	lett.	nimo/massim	mis.ridotta			
8	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo II, punto 4	UCCELLI (COMMERCIO) mancato rispetto dimensioni delle gabbie e delle voliere	<p>Dimensioni delle gabbie e delle voliere per il commercio di uccelli</p> <p>a) Uccelli di taglia piccola (sino a 15 cm di lunghezza testa-coda)</p> <p>1) Gabbia da riproduzione: misure minime cm 55x28x 32 di altezza con 2 posatoi, capacità massima 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento.</p> <p>2) Gabbia da svezzamento e riposo: misure minime e posatoi come quelle da riproduzione. Capacità massima 4 soggetti.</p> <p>3) Voliera: misure minime 120 x 42 X 40 cm di altezza con 4 posatoi. Capacità massima 16 soggetti.</p> <p>b) Uccelli di taglia media (da 16 a 25 cm di lunghezza testa-coda)</p> <p>1) Gabbia da riproduzione: misure minime cm 60 x 31 x 35 di altezza con 2 posatoi, capacità massima 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento.</p> <p>2) Gabbia da svezzamento e riposo: misure minime e posatoi come quelle da riproduzione, capacità massima 4 soggetti.</p> <p>3) Voliera: misure minime 120 x 42 X 40 cm di altezza con 4 posatoi, capacità massima 12 soggetti.</p> <p>c) Uccelli di taglia grande (>25 cm di lunghezza testa-coda): le dimensioni minime consentite per la detenzione e l'allevamento degli uccelli di taglia grande non sono fornite come delle misure assolute ma si ricavano dal prodotto della misura dell'apertura alare (definita come la distanza tra le due punte delle ali in posizione estesa) per delle costanti come segue:</p> <p>1) Uno o due soggetti adulti con eventuale prole fino allo svezzamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lunghezza gabbia = 4 volte l'apertura alare - Larghezza gabbia = 2 volte l'apertura alare - Altezza gabbia = 2 volte l'apertura alare <p>2) Pappagalli e uccelli arrampicatori: le costanti di altezza e lunghezza si invertono e quindi: Lunghezza = 2 volte l'apertura alare; Altezza = 4 volte l'apertura alare; Larghezza invariata.</p> <p>3) Soggetti in più e proporzioni diverse delle gabbie: per ogni soggetto in più le dimensioni devono essere aumentate del 20%. Sono consentite gabbie con proporzioni diverse che garantiscano tuttavia lo stesso spazio interno in termini di volume, nel rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche delle specie da ospitare.</p> <p>d) Pappagalli che escono dalla gabbia: esclusivamente nell'ipotesi comprovata in cui il detentore faccia uscire quotidianamente per un periodo di almeno 3 ore, anche non consecutive, il pappagallo dalla gabbia, quest'ultima potrà avere dimensioni inferiori. Una discriminante per l'applicazione della deroga da parte degli organi preposti alla vigilanza sarà data dalla palese domesticità e abitazione al contatto con il detentore di questi pappagalli.</p> <p>e) Uccelli da richiamo: gli uccelli utilizzati per la caccia al capanno di cui alla L. 157/92 possono essere tenuti in gabbie di cubatura inferiore rispetto alle prescrizioni di cui al punto a), b) e c), nel periodo di utilizzo ai fini venatori. Al termine di tale periodo, gli uccelli dovranno essere trasferiti in gabbie o voliere nel rispetto dei requisiti per la detenzione non commerciale di uccelli previsti da questo regolamento.</p> <p>f) Capacità massima: nelle attività commerciali la densità degli uccelli superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto a), b) e c) può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni;</p> <p>g) Uccelli e pappagalli di taglia grande (> 25 cm di lunghezza testa-coda): valgono le prescrizioni di cui al punto c). Nel caso specifico di pappagalli domestici di taglia grande, tali animali possono rimanere nell'attività commerciale solamente per il tempo necessario alla loro consegna all'acquirente, quantificabile in 2 giornate lavorative di permanenza nei locali, fatte salve le prescrizioni di cui punto d).</p> <p>h) Rapaci: la commercializzazione dei rapaci può avvenire nei limiti e in accordo con la legislazione vigente ma tali animali, per motivazioni legate al loro benessere, non possono essere tenuti negli esercizi commerciali.</p> <p>i) Uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione: le attività commerciali che intendono vendere uccelli zootecnici allevati come animali ornamentali o d'affezione devono essere dotate di voliere esterne contigue all'attività commerciale dove ospitare questi uccelli, fatti salvi gli stessi adempimenti normativi previsti per la rivendita di uccelli zootecnici. Nel caso di esercizi commerciali privi di voliere esterne contigue, gli uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione possono rimanere all'interno dell'attività commerciale solamente per il tempo necessario alla loro consegna all'acquirente, quantificabile in 1 giornata lavorativa di permanenza nei locali, in voliere poste a terra e senza fondo grigliato delle dimensioni minime di 1m x 1m.</p>	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamenti
9	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo II, punto 5	UCCELLI (MOSTRE, CONCORSI, FIERE E MERCATI) mancato rispetto dimensioni delle gabbie e delle voliere	<p>a) MOSTRE ORNITOLOGICHE</p> <p>1) Fase pre-mostra e mostra: limitatamente alla fase pre-mostra (15 giorni antecedenti) e durante il periodo dell'esposizione alle mostre ornitologiche, sono autorizzate gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto sopra (Dimensioni delle gabbie e delle voliere per la detenzione e l'allevamento di uccelli appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (esclusi i rapaci e uccelli zootecnici allevati a fini ornamentali))</p> <p>b) CONCORSI DI UCCELLI CANORI</p> <p>1) Requisiti: valgono i requisiti delle mostre ornitologiche.</p> <p>c) FIERE E MERCATI ORNITOLOGICI</p> <p>1) Requisiti: valgono le indicazioni previste per la commercializzazione degli uccelli. In particolare, devono essere evitati i problemi di sovrappollamento.</p> <p>2) Gabbie "da richiamo" o "caccia al capanno": è fatto divieto assoluto di mantenere gli uccelli in gabbie di cubatura inferiore rispetto a quanto previsto sopra (Dimensioni delle gabbie e delle voliere per la detenzione e l'allevamento di uccelli appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (esclusi i rapaci e uccelli zootecnici allevati a fini ornamentali)).</p>	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamenti

	Ricovero adeguato alla specie						Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note	
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	nimo/massim			mis.ridotta
10	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo III, punto 1	RETTILI E ANFIBI mancato rispetto dimensioni dei terrari/acquari per TARTARUGHE TERRESTRI, TARTARUGHE PALUSTRI E D'ACQUA DOLCE, IGUANA DEI TUBERCOLI O VERDE, SAURI, SERPENTI	Per quanto attiene ai RETTIFILI ANFIBI le dimensioni dei terrari/acquari vedasi i valori di riferimento minimi per 1-2 esemplari nella tabella a pag. 27 del regolamento	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattament o
11	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo IV, punto 1 lett. c), d), e)	PESCI mancato rispetto dimensioni degli acquari	DIMENSIONI DEGLI ACQUARI : regola generale per il calcolo della densità di popolazione massima per una vasca: per ogni pesce di lunghezza < a 5 cm 1 litro di acqua per cm; per ogni pesce superiore ai 5 cm di lunghezza 2 litri di acqua per cm. La lunghezza è calcolata in base alla distanza bocca/estremità della coda; in ogni caso, a prescindere dal numero e dalle dimensioni dei pesci ospitati l'acquario non dovrà mai avere un volume inferiore ai 20 litri d'acqua. FORMA DEGLI ACQUARI è vietato l'utilizzo di acquari sferici, di bocce di vetro e di batterie di piccolissimi acquari per pesci combattenti ("bettiere"). I pesci rossi (Carassius auratus) e i pesci combattenti (Betta splendens) hanno le stesse esigenze fisiologiche ed eco-etologiche delle altre specie di pesci e non possono essere confinati in acquari che non rispettano le dimensioni.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattament o
	L.R. 20/2012	4	2	a	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo V, punto 1.1 lett. d) numero 12)	CAVALLI E PONY mancato rispetto dimensioni box	.La misure minime sono le seguenti: - cavalli 3,00m x 3,00m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande) - pony 2,80m x 2,80m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia) Per i box da parto e le fattrici con puledro sono previsti spazi non inferiori a 3,00 m x 4,00 m.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattament o

	Cibo e acqua							Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	minimo/massim	mis.ridotta		
1	L.R. 20/2012	4	2	b	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 1, lett. c), numero 5)	CANI (PRIVATI) : carenza acqua e cibo	Nel recinto devono essere posizionate ciotole non rovesciabili per l'acqua e per il cibo.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento
2	L.R. 20/2012	4	2	b	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo I, punto 1, lett. f)	MAMMIFERI DIVERSI DAI CANI E GATTI carenza acqua e cibo	L'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento
3	L.R. 20/2012	4	2	b	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo II, punto 1, lett.	UCCELLI (PRIVATI) E ALLEVAMENTO) carenza acqua e cibo	L'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento
4	L.R. 20/2012	4	2	b	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B Capo III, punto 1, lett. a), numero 4)	RETTILI E ANFIBI carenza acqua e cibo per TARTARUGHE TERRESTRI, TARTARUGHE PALUSTRI E D'ACQUA DOLCE, IGUANA DEI TUBERCOLI O VERDE, SAURI, SERPENTI	L'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento
5	L.R. 20/2012	4	2	b	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo IV, punto 1, lett.	PESCI carenza cibo	L'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie, dovrà essere somministrata con regolarità senza eccessi che potrebbero inquinare l'acqua e danneggiare la salute dei pesci.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento

	Cibo e acqua							Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	minimo/massim	mis.ridotta		
6	L.R. 20/2012	4	2	b	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo V, punto 1.1, lett. a)	CAVALLI E PONY carenza acqua e cibo	<p>La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di specie, di razza e in relazione al fabbisogno metabolico. Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua. Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni tra gli alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi, etc.) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta, anche al fine di evitare l'insorgere di eventuali patologie.</p> <p>I foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e correttamente conservati. Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati. Gli equidi non possono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo. Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni. Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione. Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate. Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia</p> <p>a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore. Anche nel caso di equidi detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.</p>	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento

	Benessere fisico ed etologico e cure sanitarie							Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	minimo/massimo	mis.ridotta		
1	L.R. 20/2012	4	2	c	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 1, lett. b), numero 7)	CANI divieto di utilizzo di collari elettrici e similari	E' vietato l'utilizzo di collari elettrici e similari	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento
2	L.R. 20/2012	4	2	c	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo I, punto 1, lett. g), h)	MAMMIFERI DIVERSI DAI CANI E GATTI (carenza illuminazione/areazione)	Deve essere garantito un fotoperiodo consono con la stagione, con la temperatura ambientale e con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno – estate). In caso d'illuminazione ambientale scarsa bisogna provvedere con un'integrazione d'illuminazione artificiale con spettro idoneo; i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniacca o altro odore sgradevole legato alla presenza di	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento
3	L.R. 20/2012	4	2	c	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo II, punto 1, lett. o)	UCCELLI (ATTIVITA' COMMERCIALI) profilassi sanitaria nelle attività commerciali	ogni attività che commercia volatili deve avere almeno una gabbia "infermeria" schermata su tre lati e sul tetto, a disposizione per ospitare volatili feriti, ammalati o che necessitino per varie ragioni di essere isolati dalle gabbie di comunità.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento

	Benessere fisico ed etologico e cure sanitarie							Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	minimo/massimo	mis.ridotta		
4	L.R. 20/2012	4	2	c	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo II, punto 5, lett. a), numero 5)	UCCELLI (MOSTRE, CONCORSI, FIERE E MERCATI) rispetto delle caratteristiche fisiologiche e cure sanitarie adeguate	<p>MOSTRE ORNITOLOGICHE</p> <p>I volatili che durante la mostra manifestino sintomi di sofferenza, malessere o comportamenti anomali devono essere allontanati dalla zona mostra aperta al pubblico, trasferiti in una gabbia infermeria posta in un ambiente chiuso e visitati dal veterinario della mostra per le opportune cure del caso.</p> <p>CONCORSI DI UCCELLI CANORI</p> <p>Le gabbie non possono essere appoggiate a livello del terreno ma devono essere posizionate ad almeno 50 cm da terra (questa prescrizione non vale per gli uccelli zootecnici commercializzati come animali d'affezione).</p>	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento
5	L.R. 20/2012	4	2	c	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo III, punto 2, lett. b) e d)	RETTILI E ANFIBI profilassi sanitaria nelle attività commerciali per TARTARUGHE TERRESTRI, TARTARUGHE PALUSTRI E D'ACQUA DOLCE, IGUANA DEI TUBERCOLI O VERDE, SAURI, SERPENTI	<p>b)nelle attività commerciali la densità di rettili superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto 1 può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni; d) ogni attività che commercia volatili deve avere almeno un terrario "infermeria" a disposizione per ospitare volatili feriti, ammalati o che necessitano per varie ragioni di essere isolati dai terrari o dagli acquari di comunità.</p>	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento

	Benessere fisico ed etologico e cure sanitarie							Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	minimo/massimo	mis.ridotta		
6	L.R. 20/2012	4	2	c	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo IV, punto 2, lett. b) e c)	PESCI profilassi sanitaria nelle attività commerciali	b) Il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni acquario deve tenere conto non solo delle dimensioni del pesce ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie. Le specie sociali devono essere stabulate in gruppo mentre quelle solitarie e territoriali devono essere ospitate in coppia o individualmente a seconda della necessità. c) Ogni attività che commercia pesci deve avere almeno un acquario da quarantena , a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitano per varie ragioni di essere isolati dagli	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento
7	L.R. 20/2012	4	2	c	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo I, punto 3, lett. b) e c)	MAMMIFERI DIVERSI DAI CANI E GATTI commercio di maialini nani vietnamiti e caprette tibetane senza recinti esterni	b) nelle attività commerciali la densità di mammiferi non convenzionali diversi dai cani e dai gatti superiore al 20% rispetto a quella stabilita nella Tabella 1 di pag. 19 può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni; c) i negozi che intendono commercializzare queste due specie devono essere dotati di spazi esterni contigui all'attività commerciale dove posizionare i recinti con gli specifici parametri di detenzione di alla tabella a pag 19 del regolamento.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento
8	L.R. 20/2012	4	2	c	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B, Capo I, punto 1, lett. d)	MAMMIFERI DIVERSI DAI CANI E GATTI utilizzo sabbia gatti	E' fatto divieto di utilizzare la sabbia per gatti come lettiera per le specie di mammiferi non convenzionali	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev. maltrattamento

	Esercizio fisico adeguato alla specie							Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	minimo/massimo	mis.ridotta		
1	L.R. 20/2012	4	2	e	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 1, lett. a) e b)	CANI (PRIVATI) : mancato esercizio fisico	Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere comunque non inferiori a due. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno un'uscita giornaliera.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	NO obbligo se recinto con superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta (mq 120, pari 8 x mq 15)

Impedire la fuga in relazione alla specie e obbligo uso guinzaglio e museruola							Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note	
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	minimo/massimo	mis.ridotta		
1	L.R. 20/2012	4	2	f	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 1, lett. b), numero 1)	CANI (PRIVATI): mancato utilizzo guinzaglio in area urbana e luoghi aperti al pubblico e museruola se obbligo	Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio e, qualora previsto dalla normativa statale, anche della museruola, da applicare comunque al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.	L.R. 20/2012	33	1	c bis)	25-250	50,00	Comune	

	Adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni						Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note	
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	minimo/massimo			mis.ridotta
1	L.R. 20/2012	4	2	g	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 1, lett. a), numero 5)	CANI (PRIVATI): recinzioni di proprietà privata costruite in modo che l'animale possa scavalcarle, oltrepassarle, mordere o arrecare danno alle persone o animali che si trovano dall'altra parte	Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	
2	L.R. 20/2012	4	2	g	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A, punto 1, lett b), numero 2)	CANI (PRIVATI): conduzione cani di taglia grande/temperamento nevriale da persona minorenni priva di accompagnatore	Il guinzaglio, per i cani di taglia grande, o comunque per quelli con un temperamento "nevriale", deve essere tenuto da persona maggiorenne in grado di governare l'animale o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente in caso di necessità.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	salvo il caso di cani guida per persone non vedenti.
3	L.R. 20/2012	4	2	g	L.R. 20/2012	CANI (PRIVATI): cani con o senza guinzaglio che cagionino danni e aggressioni a terzi o altri animali	Cani con o senza guinzaglio che cagionino danni e aggressioni a terzi o altri animali	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	
4	L.R. 20/2012	4	2	g	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B Capo II, punto 5, lett.c), numero 5)	UCCELLI (FIERE E MERCATI ORNITOLOGICI) divieto d'accesso ai cani	E' vietato introdurre cani all'interno del perimetro della mostra ornitologica.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	salvo il caso di cani guida per persone non vedenti.
5	L.R. 20/2012	4	2	g	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B Capo II, punto 5, lett. c), numero 6)	UCCELLI (FIERE E MERCATI ORNITOLOGICI) Vendita di uccelli zootecnici in area non separata	Vendita di uccelli zootecnici: ai fini della profilassi delle malattie infettive la vendita di uccelli zootecnici deve avvenire in un'area separata rispetto alla zona dove si tiene la mostra ornitologica.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	

	Trasportare l'animale in modo adeguato alla specie						Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note	
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	minimo/massimo			mis.ridotta
1	L.R. 20/2012	4	2	i	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A punto 1, lett.e)	CANI (PRIVATI): mancato rispetto prescrizioni	<p>1) Ai sensi del regolamento CE 1/2005 e dal decreto legislativo 151/2007, il trasportatore dell'animale deve adottare le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l'animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura; - trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall'abitacolo tramite apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza; - trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt'uno con l'abitacolo; - provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso; - adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada. <p>2) Le misure di cui al punto 1) sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).</p> <p>3) Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un'adeguata aerazione in condizioni climatiche non idonee.</p>	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev.maltrattamento

	Trasportare l'animale in modo adeguato alla specie						Norma sanzionatoria				Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note	
	legge	art.	co.	lett.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	lett.	minimo/massimo			mis.ridotta
2	L.R. 20/2012	4	2	i	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato A punto 2, lett.c)	GATTI (PRIVATI): mancato rispetto prescrizioni	1) Ai sensi del regolamento CE 1/2005 e dal decreto legislativo 151/2007, il trasportatore dell'animale deve adottare le seguenti misure: - prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l'animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura; - trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall'abitacolo tramite apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza; - trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt'uno con l'abitacolo; - provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso; - adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada. 2) Le misure di cui al punto 1) sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 3) Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un'adeguata aerazione in condizioni climatiche non idonee.	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev.maltrattamento
3	L.R. 20/2012	4	2	i	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B Capo IV, punto 2,	PESCI D'ACQUARIO: mancato rispetto prescrizioni	vedi rinvio al Regolamento (CE) 1/2005, (CE) n. 1251/2008, nota Ministero della Salute n. 19383 del 18/05/2006, "Protezione degli animali durante il trasporto (D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 532 e successive modifiche) - Chiarimenti circa le modalità di trasporto dei pesci d'acquario	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev.maltrattamento
4	L.R. 20/2012	4	2	i	Regolamento approvato con D.Pres. 127/2015 allegato B Capo V, punto 1.4	EQUIDI: mancato rispetto prescrizioni	vedi rinvio al Regolamento (CE) n. 1/2005	L.R. 20/2012	33	1	c	100-600	200,00	Comune	si valuti ev.maltrattamento

	Vendere esemplari di razza senza il certificato genealogico (pedigree)						Norma sanzionatoria			Sanzioni (euro)		Ufficio competente	Note
	legge	art.	co.	norma	sintesi violazione	descrizione	legge	art.	co.	minimo/massimo	mis.ridotta		
1	D.lgs 529/1992	5	3	art. 14 della L.R. 17 gennaio 1984 n. 1	Vendere esemplari di razza senza il certificato genealogico (pedigree)	Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.	D.lgs 529/1992	5	3	da 5.164,56 a euro 30.987,41	10.329,00 euro	organismi di controllo e vigilanza di cui all'art. 32 della L.R. 20/12	10.329,00 euro versamento sul conto corrente postale n. 85770709 intestato a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Tesoreria o bonifico bancario a favore della Unicredit Banca S.p.A. Tesoreria Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – via Cassa di Risparmio 10, 34121 Trieste sul conto n. 3152699, Codice IBAN IT56L0200802230000003152 699, cod. SWIFT UNCRITM10PA indicando specificatamente la causale del versamento da introitare sul capitolo n. 1522 (PAGAMENTO P.V.A. n. 16/15) e l'organo che ha redatto il verbale di accertamento.